

Proposta N° 72 / Prot. Data 22.03.2017		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 60 del Reg. Data 23.03.2017	OGGETTO :	Comune di Alcamo/Arduino Castrenze, autorizzazione all'appello della sentenza n. 1800/16 della CTP di Trapani per TARSU anni dal 2006 al 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14,35 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio		X
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Alcamo/Arduino Castrenze, autorizzazione all'appello della sentenza n. 1800/16 della CTP di Trapani per TARSU anni dal 2006 al 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che con ricorso spedito in data 01 dicembre 2012 il Sig. Arduino Castrenze ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9726/4086, notificato in data 28.11.2012, con il quale l'ATO Terra dei Fenici ha richiesto, per conto del Comune di Alcamo, il pagamento dell'importo di € 9.077,00 a titolo di TARSU per gli anni d'imposta dal 2006 al 2011 per infedele ed omessa denuncia.

Considerato che:

- il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'accertamento ritenendolo illegittimo;
- l'ATO Terra dei Fenici si è costituita in giudizio ritenendo il ricorso avversario infondato e meritevole di rejezione;
- in data 25/03/2013 veniva pronunciata, innanzi alla C.T.P. di Trapani, la sentenza n. 1800/16 depositata il 26/09/2016 con la quale sono state riconosciute le ragioni dell'appellato.

Ritenuto impugnativamente la sentenza poiché non si ritengono in diritto condivisibili le argomentazioni esposte dalla CTP di Trapani.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, all'appello avverso la sentenza n. 1800/16 emessa dalla C.T.P. di Trapani;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.Fabio Randazzo

IL Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Comune di Alcamo/Arduino Castrenze, autorizzazione all’appello della sentenza n. 1800/16 della CTP di Trapani per TARSU anni dal 2006 al 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Comune di Alcamo/Arduino Castrenze, autorizzazione all’appello della sentenza n. 1800/16 della CTP di Trapani per TARSU anni dal 2006 al 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Comune di Alcamo/Arduino Castrenze, autorizzazione all’appello della sentenza n. 1800/16 della CTP di Trapani per TARSU anni dal 2006 al 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Area 1 Entrate Tributarie e Contenzioso

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 21.03.2017

Il Dirigente della Direzione V
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 22.03.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1048

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 24.03.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 24.03.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.03.2017

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 23.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 24.03.2017

F.to Santino Lucchese



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GENCO	RAIMONDO	Presidente
☐	GANDOLFO	GIUSEPPE ERNESTO	Relatore
☐	BARBERA	FRANCO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1272/12
depositato il 05/12/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4086 TARSU/TIA 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4086 TARSU/TIA 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4086 TARSU/TIA 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4086 TARSU/TIA 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4086 TARSU/TIA 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4086 TARSU/TIA 2011
- contro: ATO TP 1 TERRA DEI FENICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

difeso da:

SERRAINO DRAGO MARIO
CORSO VITTORIO EMANUELE 172 91100 TRAPANI

proposto dal ricorrente:

ARDUINO CASTRENZE
VIA DIAZ, N.27 91011 ALCAMO TP

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1272/12

UDIENZA DEL

25/03/2013 ore 12:00

SENTENZA

N° 1800/16

PRONUNCIATA IL:

25/3/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/3/2016

Il Segretario

letti gli atti

udito il relatore

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso (R.G. n.1272/2012) inviato all'ATO TP1 Terra dei Fenici spa l'1/12/2012 e depositato presso codesta Commissione il 5/12/2012, il ricorrente Castrenze Arduino ha proposto tempestiva impugnazione avverso l'avviso di accertamento per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, notificato il 28/11/2012, con cui il predetto ATO, quale concessionario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il comune di Alcamo, comunicava gli importi dovuti, determinandoli nella complessiva somma di € 9.077,00.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del suddetto accertamento ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:

- 1) Illegittimità della tariffa per incompetenza dell'organo emittente;
- 2) Violazione degli articoli 68 e 69 del D.L.gs n.503/97;
- 3) Illegittimità del regolamento nella parte in cui non calcola la tassa per i locali esenti;
- 4) Carenza di motivazione per mancata allegazione;
- 5) inesistenza del presupposto impositivo;
- 6) Illegittima richiesta delle sanzioni.

L'ente impositore, l'ATO Terra dei Fenici in liquidazione, si costituiva in giudizio tardivamente con controdeduzioni dell'8/3/2013 contrastando tutti i motivi d'impugnazione.

All'udienza del 25 marzo 2013 la Commissione poneva la causa in decisione.

OSSERVA

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con il primo motivo d'impugnazione il contribuente eccepiva l'illegittimità della tariffa per difetto di competenza dell'organo comunale emittente.

Sostiene parte ricorrente che le tariffe applicate nei vari anni sono state illegittimamente determinate dal Sindaco e non dalla Giunta Comunale come stabilito dall'art.42 del D.L.gs. n.267/2000.

Il motivo è infondato.

L'ordinamento siciliano, che com'è noto gode di potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali in forza dell'art. 14 dello Statuto, l'art. 32, lett. g), della L. n. 142/1990, attribuisce al Consiglio comunale la competenza ai fini dell'istituzione e ordinamento dei tributi.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, ha escluso la competenza dell'organo consiliare in forza dell'applicazione della riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con il D.lgs. n.267/2000.

Secondo l'autorevole Giudice d'appello, *"ne discende che all'espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla giunta della suddetta competenza deriva la residuale competenza del sindaco"*.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'accertamento per violazione degli articoli 68 e 69 del D.L.gs. n.503/1997, lamentando che contrariamente a quanto prevista dalla su riportata normativa, il Comune di Alcamo non aveva provveduto a dare corso al "controllo di legittimità" che prevede la trasmissione dei regolamenti divenuti esecutivi, entro

30 giorni dall'approvazione, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

E poiché, secondo il ricorrente, il Comune di Alcamo non ha posto in essere tale attività, ancorché obbligatoria, le tariffe e tutta l'azione consequenziale sono illegittime.

Anche tale motivo è infondato.

Sostiene, correttamente parte resistente che nessuna norma pone a carico dell'Ente impositore l'onere di dare dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dai citati articoli 68 e 69.

Secondo un principio prevalente della Suprema Corte si presume che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge, ed incombe al contribuente che intenda contestare l'insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva l'onere di dedurre e provare l'eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima (cfr Cassazione sez. trib., 11/06/2010, n. 14094).

Con il terzo motivo il contribuente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato atteso che la normativa che disciplina la TARSU prevede espressamente che tale onere debba gravare proporzionalmente su tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta.

Poiché anche i locali comunali usufruiscono di tale servizio, è evidente che lo stesso Comune debba essere inserito fra i soggetti gravati dalla tassa.

Parte resistente contesta le eccezioni sollevate a tal proposito, precisando che i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito degli immobili e delle superfici esenti non sono stati ripartiti sulle superfici iscritte a ruolo, cosicché i contribuenti TARSU non sono stati affatto gravati di tali oneri.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

L'art.17, 1° comma, lett. a) del regolamento del Comune di Alcamo per l'applicazione della TARSU prevede espressamente che: *"Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree: a) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune."*

Orbene, il regolamento che esclude dal computo della TARSU i locali adibiti ed occupati dallo stesso Ente impositore, viola la *ratio* della norma di cui al D.L.gs. n.507/1993 che prevede, all'art.67, che l'ammontare delle agevolazioni concesse è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa, in modo da attuare il principio della proporzionalità della tassazione in relazione ai rifiuti prodotti.

Nelle varie determinazioni comunali in cui viene calcolato l'ammontare complessivo della tariffa, il costo dello spazzamento e smaltimento dai rifiuti solidi urbani esterni e quello per la pulizia dei locali comunali viene dedotto dal computo totale.

Invero, considerato che il costo della raccolta va ripartito fra i contribuenti iscritti nei ruoli della tassa, escludere il Comune corrisponde a far gravare una parte della spesa (quella per la raccolta della spazzatura prodotta dagli uffici comunali), solo sui contribuenti della tassa. Ed invece, trattandosi di locali ed aree adibiti ad un servizio pubblico, sembra corretto che la spesa vada ripartita fra l'intera collettività iscrivendo la spesa per il pagamento della tassa nel bilancio comunale.

In mancanza si lede il principio di proporzionalità cui hanno diritto i cittadini.

Orbene, per quanto sull'argomento parte resistente indichi le determinazioni sindacali relative all'adeguamento della tariffa (doc.4, 5, 6 e 7), in cui vengono

operate le deduzioni sopra evidenziate, tuttavia in tali atti non v'è menzione dell'iscrizione in bilancio delle relative somme.

E di ciò non è data prova in altri documenti.

Ciò comporta l'illegittimità della determinazione sindacale e, di conseguenza, anche l'imposizione posta a carico dei contribuenti deve essere ritenuta nulla.

L'accoglimento del terzo motivo è troncante per l'esame degli altri.

Tuttavia, per mero tuziorismo, questa Commissione ritiene accoglibile anche l'ultimo motivo relativo alla nullità delle sanzioni irrogate.

Parte ricorrente lamenta che nonostante la normativa di riferimento preveda l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo per la prima volta e non anche per gli anni successivi (salvo che non abbiano a comunicarsi delle variazioni), il Comune di Alcamo abbia ripetuto per i vari anni la sanzione per l'omessa dichiarazione.

In effetti, secondo questa Commissione, la sanzione amministrativa, prevista dall'art.76 del decreto TAR SU per i casi di omessa denuncia, non può applicarsi per qualsiasi annualità a seguito dell'omessa iniziale presentazione della relativa denuncia o comunicazione.

L'evento deve essere sanzionato dall'Ente locale avendo riguardo avendo riguardo all'anno in cui la denuncia doveva essere presentata per la prima volta, in quanto non si tratta di un obbligo ripetitivo.

Anche per tale motivo, pertanto, l'atto impugnato va annullato.

Le spese, in considerazione della complessità della materia trattata, vanno dichiarate compensate.

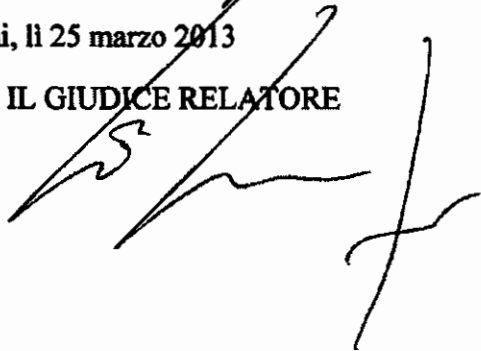
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'atto oggetto di impugnazione.

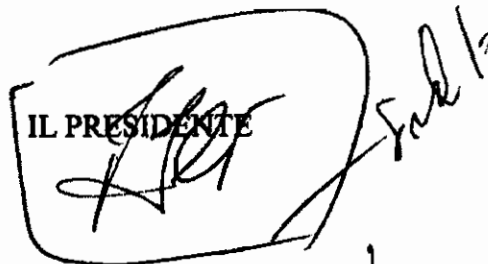
Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Trapani, li 25 marzo 2013

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



in presenza
G. L. Gulli